

COMUNE di GAGGI

Città Metropolitana di Messina



www.comunegaggi.it

VIA ENRICO BERLINGUER

TEL: 094247160 – 0942630013

C.F. 87000110830-P.IVA 01241900834

protocollo@comunegaggi.it

protocollo@pec.comunegaggi.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 2 del 07/02/2024

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) APPROVAZIONE NUOVE ALIQUOTE ANNO 2024

L'anno duemilaventiquattro, addì sette del mese di Febbraio alle ore 17:00, alla seduta di Inizio, nella SEDE COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito in seduta **urgente** sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Maria Scibilia il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice Segretario Comunale Dott. Cavallaro Ignazio.

Intervengono i Signori:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	SCIBILIA MARIA	X		7	ABATE GRAZIA		X
2	CRAINIC RALUCA- IOANA	X		8	TROIANO ANNA NUNZIA	X	
3	RANERI CATENO	X		9	CONTARINO DAVIDE SILVESTRO	X	
4	CORRENTI GILDA MARIA	X		10	INTILISANO ROSARIO SALVATORE	X	
5	TADDUNI FRANCESCO	X		11	LIOTTA TINDARO		X
6	TURRISI ILENIA	X		12	DURANTE MARIA		X

PRESENTI: 9

ASSENTI: 3

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) APPROVAZIONE NUOVE ALIQUOTE ANNO 2024

Il Presidente passa la parola alla Dott.ssa Di Guardo che illustra la proposta.

La Dott.ssa Di Guardo si sofferma sulle singole aliquote IMU applicabili con decorrenza dal corrente anno, aumentate di un punto percentuale.

Il Presidente precisa che su entrambe le proposte inserite all'ordine del giorno è stato espresso parere favorevole da parte del Revisore dei Conti.

Il Vice Sindaco spiega che l'approvazione della presente proposta, così come quella precedentemente discussa, è atto propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione che deve avvenire entro il 15 marzo 2024. Ringrazia la Dott.ssa Di Guardo, da poco tempo in servizio presso il nostro Ente, per il lavoro svolto con particolare riferimento alla predisposizione degli atti relativi al bilancio. Motiva l'aumento delle aliquote con la necessità di garantire l'erogazione dei servizi ai cittadini.

Il Consigliere Tadduni dichiara che non parteciperà ad altre sedute convocate in via d'urgenza.

Non essendoci ulteriori interventi si procede alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri favorevoli resi sulla stessa dal responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

Consiglieri presenti: n. 9

Favorevoli: n. 9

Astenuti: nessuno

Contrari: nessuno

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano dai signori consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: ***“Imposta municipale propria (IMU) approvazione nuove aliquote anno 2024”*** che, allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Si procede a votazione palese sulla immediata esecutività della stessa

Consiglieri presenti: n. 9

Favorevoli: n. 9

Astenuti: nessuno

Contrari: nessuno

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano dai signori consiglieri presenti e votanti

**IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA**

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18,20.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) APPROVAZIONE NUOVE ALIQUOTE ANNO 2024

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 che "... L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...";
- al comma 749 che "... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ...";
- al comma 750, che "... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...";
- al comma 751, che "... Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...";
- al comma 752, che "... L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...";
- al comma 753, che "... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo

Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...”;

- al comma 754, che “... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento...”;

- al comma 759, lett. g bis) che sono esenti, dal 1° gennaio 2023, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, tra gli altri, “... gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del Codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...”;

Visto altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale “... È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...”;

Viste le previsioni e stime effettuate dal servizio finanziario, dalle quali, al fine di conservare gli equilibri di Bilancio, in special modo di parte corrente, si evince la necessità di rivedere le aliquote delle entrate tributarie in aumento, allo scopo di fronteggiare le molteplici situazioni che si sono venute a verificare quali ad esempio il caro bollette e i debiti come risultanti dalle attestazioni dei Responsabili di Area;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art.1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Visto il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato “Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”;

Considerato che la diversificazione di cui all'articolo 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, deve avvenire, in coerenza con la previsione di cui all'art. 2, comma 3, del citato decreto "... nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione ...";

Visto l'art. 3, comma 5, del Decreto ministeriale di cui sopra a mente del quale "... Le aliquote stabilite dai comuni nel Prospetto hanno effetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il Prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente, salvo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 3 ...", il quale ultimo prevede che "... per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e all'art. 1, comma 767, terzo periodo della Legge 160/2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo art. 1 della Legge n. 160 del 2019 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 del citato art. 1, della Legge n. 160 del 2019. Le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità di cui al periodo precedente ...".

Dato atto che ai sensi dell'art 3, comma 1, decreto sopra richiamato "... la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi dal 761 a 771, della Legge n. 160 del 2019 ...";

Dato atto, altresì, che tali disposizioni sono posticipate al periodo d'imposta 2025 secondo un emendamento approvato in sede di conversione del decreto Proroghe n. 132/2023;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ai sensi del quale "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";

- l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 a mente del quale "...Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi

pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione...”;

- l'art. 172, comma 1, lett. C) del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegati tra i differenti documenti, anche “... le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali (...) ...”;

- l'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (Nuova I.M.U);

Richiamata la Delibera C.C. n. 14 del 26.04.2023 con la quale sono state confermate per l'anno 2023, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Dato atto del parere espresso dall'Organo di revisione, in data ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

1. Di richiamare la premessa per farne parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di modificare, per l'anno 2024, per le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano, le aliquote nella misura indicata:

fattispecie	norma di riferimento	aliquota stabilita dal comune	detrazione
abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7	art. 1, c. 740, L. n. 160/2019	Esente	
abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9	art. 1, c. 748, L. n. 160/2019	1,06%	si applica una detrazione di euro 200,00
fabbricati del gruppo catastale D	art. 1, c. 753, L. n. 160/2019	1,06%	
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga	art. 1, c. 751, L. n. 160/2019	0,1% (esenti dal 2022)	

tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)			
fabbricati rurali strumentali	art. 1, c. 750, L. n. 160/2019	0,1%	
altri fabbricati (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali)	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	1,06%	
aree fabbricabili	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	1,06%	
terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, legge n. 160/2019)	art. 1, c. 752, L. n. 160/2019	1,06%	

3. Di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2024;

4. Di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021).

Letto, confermato e sottoscritto

Il Vice Segretario Comunale
Dott. Cavallaro Ignazio

IL Consigliere Anziano
Raneri Catenò

Il Presidente del Consiglio
Maria Scibilia

(atto sottoscritto digitalmente)